

ALLEGATO "A" AL N. 20812 DI REP. E N. 12448 DI RACCOLTA
"SOCCORRITORI CONEGLIANO
PUBBLICA ASSISTENZA-ODV"

STATUTO

Redatto in conformità con le previsioni del D. Lgs. 117/2017.

INDICE

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Principi associativi fondamentali
- Art. 3 Statuto
- Art. 4 Efficacia dello statuto
- Art. 5 Interpretazione dello statuto
- Art. 6 Finalità
- Art. 7 Ammissione dei soci
- Art. 8 Diritti e doveri dei soci
- Art. 9 Qualità dei soci
- Art. 10 Perdita della qualifica di socio
- Art. 11 Gli organi sociali
- Art. 12 L'assemblea
- Art. 13 Compiti dell'assemblea
- Art. 14 Convocazione
- Art. 15 Assemblea ordinaria
- Art. 16 Assemblea straordinaria
- Art. 17 Consiglio direttivo
- Art. 18 Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere
- Art. 19 Direttore sanitario
- Art. 20 Organo di controllo
- Art. 21 Collegio dei revisori dei conti/Organo di revisione legale dei conti
- Art. 22 Patrimonio dell'associazione
- Art. 23 Risorse economiche
- Art. 24 Beni
- Art. 25 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
- Art. 26 Bilancio
- Art. 27 Bilancio sociale
- Art. 28 Libri sociali
- Art. 29 Convenzioni
- Art. 30 Personale retribuito
- Art. 31 Responsabilità e assicurazione degli aderenti
- Art. 32 Responsabilità dell'organizzazione
- Art. 33 Assicurazione dell'organizzazione
- Art. 34 Devoluzione del patrimonio
- Art. 35 Disposizioni finali

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Soccorritori Conegliano Pubblica Assistenza-ODV", in breve "Soccorritori Conegliano-ODV", che assume la forma giuridica di associazione

riconosciuta, apartitica e aconfessionale. La durata è a tempo indeterminato fino a delibera di scioglimento da parte dell'assemblea straordinaria.

L'organizzazione ha sede legale in via Brigata Bisagno, 4 nel Comune di Conegliano (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Principi associativi fondamentali)

L'organizzazione, fonda la propria struttura sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto e, esclusivamente, per fini di solidarietà sociale.

ART. 3

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e della generalità della popolazione, e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

* Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lettera B del D. Lgs. 117/2017);

* Organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 comma 1 lettera I del D. Lgs. 117/2017);

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- * servizi di trasporto socio/sanitario a mezzo di ambulanze;
- * servizi sanitari di assistenza con ambulanze a manifestazioni in genere (sportive, ricreative, sagre, istituzionali, ecc.);
- * servizi di trasporto sanitario e di emergenza/urgenza, con ambulanze;
- * iniziative di formazione e informazione sanitaria alla popolazione tramite la tenuta di corsi specialistici di primo soccorso.

L'organizzazione potrà svolgere le seguenti attività per autofinanziarsi e meglio svolgere l'attività di assistenza:

- * raccolte fondi nei limiti di cui agli artt. 7 e 79 del d.lgs. 117/2017;
- * attività di cui all'art. 84 del d.lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

ART. 7

(Ammissione dei soci)

Possono essere soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche maggiorenni senza distinzioni di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I nuovi soci devono dichiarare di accettare le norme dello statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 8

(Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- * eleggere gli organi sociali e di candidarsi per essere eletti negli stessi;

- * essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- * essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- * prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- * chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti nel presente statuto;
- * partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione;
- * formulare proposte al consiglio direttivo nell'ambito dei programmi dell'organizzazione e in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- * votare in assemblea purché iscritti da almeno tre (3) mesi (art. 24 del D. Lgs. 117/2017); ciascun associato ha diritto a un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- * rispettare il presente statuto, i regolamenti, le disposizioni organizzative nonché le delibere degli organi associativi prese nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- * svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- * collaborare con gli organi sociali e partecipare attivamente alla vita dell'organizzazione per la realizzazione delle finalità associative;
- * essere in regola con il versamento della quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- * astenersi dal compiere atti o tenere comportamenti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'organizzazione e dei terzi.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 9

(Qualità dei soci)

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'organizzazione.

ART. 10

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde:

- a) per morte;
- b) per decadenza. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli. Decade altresì il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
- c) per recesso. Il socio può recedere in qualunque momento

dall'organizzazione. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Il socio receduto è tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato;

d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. Contro tale decisione è ammesso il ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'organizzazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che abbiano cessato di appartenere all'organizzazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'organizzazione.

ART. 11

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- * Assemblea dei soci;
- * Consiglio direttivo;
- * Presidente;
- * Collegio dei revisori dei conti e Organo di revisione legale dei conti;
- * Organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti dell'organizzazione.

Le seguenti cariche sono incompatibili fra loro:

- * Consigliere;
- * Componente l'Organo di controllo;
- * Revisore o componente l'Organo di revisione legale dei conti.

ART. 12

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria; le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. I verbali sono portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti e conservati presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

Le adunanze dell'assemblea potranno svolgersi, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, o anche solo audio, collegati, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o audio-video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio-video, o anche solo audio, collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 13

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b. nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- c. nomina e revoca il collegio dei revisori e l'organo di re-

visione legale dei conti, se necessario;

- d. nomina e revoca l'organo di controllo, se necessario;
- e. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. ratifica il testo di ulteriori regolamenti interni, eventualmente deliberati dal consiglio direttivo;
- i. ratifica la partecipazione ad enti e ad altri organismi con finalità analoghe o strumentali, deliberata dal consiglio direttivo;
- j. delibera sulle istanze di ammissione all'organizzazione rigettate dal consiglio direttivo;
- k. delibera in merito all'esclusione del socio;
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'organizzazione che il consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto;
- b. sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione;
- c. sulla devoluzione del patrimonio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

ART. 14

(Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Si riunisce altresì quando almeno 1/3 dei membri del consiglio direttivo lo ritiene necessario, oppure su richiesta motivata e firmata da parte di almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione scritta spedita, anche per il tramite di mezzi telematici, all'indirizzo risultante dal libro dei soci e comunque con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

La convocazione è inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione contiene l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

ART. 15

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, da

effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione nonché la liquidazione e devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 17

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. E' dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. La carica ha durata di tre anni e può essere ricoperta, al massimo, per tre mandati consecutivi. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nomina il direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo tra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano per età fra i presenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese; le vota-

zioni sono fatte a scrutinio segreto quando riguardano persone. In seno al consiglio direttivo non è ammessa delega.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario, da conservare in apposito registro.

Le riunioni del consiglio direttivo possono tenersi anche in audio video-conferenza o in sola audio-conferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nei relativi verbali dovrà essere dato atto della sussistenza di tutte le predette condizioni.

Il consiglio direttivo:

- a. dà attuazione delle delibere dell'assemblea;
- b. redige i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- c. può presentare proposte all'assemblea;
- d. redige il bilancio consuntivo e preventivo, su proposta del tesoriere;
- e. nomina il personale tecnico e amministrativo necessario;
- f. redige eventuali regolamenti interni che verranno ratificati dall'assemblea;
- g. delibera sull'ammissione dei soci;
- h. delibera la partecipazione ad enti e ad altri organismi con finalità analoghe o strumentali che verrà ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile;
- i. stabilisce la quota associativa annuale;
- j. in caso di esclusione del socio, delibera l'inserimento della proposta nell'ordine del giorno della relativa assemblea;
- k. delibera sulla stipula di assicurazioni contro infortuni, malattie e responsabilità civile per la copertura dei rischi connessi alle attività svolte dai volontari;
- l. provvede all'amministrazione del patrimonio sociale ed è all'uopo investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati all'assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del consiglio direttivo vengano a mancare, lo stesso consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei suoi membri, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente. L'assemblea elettiva deve svolgersi entro il termine massimo di 2 mesi dalla convocazione.

ART. 18

(Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; può stare in giudizio per la tutela degli interessi dell'organizzazione.

Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
- ne cura l'attuazione delle delibere;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta;
- coordina le attività dell'organizzazione.

In caso di necessità ed urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni. Il segretario coadiuva il presidente, tiene il libro soci, redige, sottoscrive e conserva i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il tesoriere è responsabile della gestione contabile, predispone il bilancio consuntivo e preventivo. Cura i rapporti con gli istituti di credito.

ART. 19

(Direttore sanitario)

Può ricoprire la carica di direttore sanitario uno dei consiglieri eletti dall'assemblea, un socio esterno al consiglio direttivo o anche un non socio.

Qualora il direttore sanitario non sia membro del consiglio direttivo, partecipa alle riunioni dello stesso senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Qualora non sia nemmeno socio, può altresì essere retribuito.

Il direttore sanitario:

- cura la rispondenza delle attività dei volontari ai requisiti sanitari previsti e dell'analisi della qualità degli interventi svolti;
- cura la corretta gestione di tutto il materiale sanitario/presidi/attrezzature;
- vigila sui titoli del personale, della rispondenza dei cor-

si di formazione ai requisiti previsti;

- valuta il personale per ciò che riguarda le attività sanitarie.

ART. 20

(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

* attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21

(Collegio dei revisori dei conti/Organo di Revisione legale dei conti)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri in possesso di adeguate competenze economico-contabili che possono essere eletti anche tra i non soci.

Il collegio resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi.

Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il presidente.

Il collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'organizzazione; verifica altresì i bilanci predisposti dal tesoriere, ed esprime il proprio parere sugli stessi redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci. A tale scopo i bilanci devono essere messi a disposizione dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea insieme con tutti gli allegati e documenti giustificativi.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea, il collegio dei revisori dei conti deve consegnare al segretario una relazione illustrativa sui bilanci affinché la stessa sia inviata a tutti i soci, unitamente a una copia dei bilanci stessi.

I componenti del collegio dei revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Hanno facoltà di par-

tecipare, anche singolarmente, alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

L'attività del collegio dei revisori dei conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, all'interno del collegio dei revisori dei conti, deve essere presente un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22

(Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'organizzazione è indivisibile ed è costituito:

- * dal patrimonio iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro ventimila (20.000 €), dei quali indisponibili Euro diecimila (10.000 €), nonché da n. 3 ambulanze complete di accessori e attrezzature varie;
- * da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'organizzazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- * da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- * da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 23

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- * quote associative;
- * contributi pubblici e privati;
- * donazioni e lasciti testamentari;
- * rendite patrimoniali;
- * attività di raccolta fondi;
- * rimborsi da convenzioni;
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Beni)

I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione ed essere ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 25

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 com-

ma 2 del D. Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere, approvati dal consiglio direttivo e dal collegio dei revisori dei conti, e vengono sottoposti all'approvazione finale da parte dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 27

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Libri sociali)

L'organizzazione deve tenere:

- a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività non occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b. il libro soci (che coincide con il precedente se i volontari sono tutti attivi);
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti/organo di revisione legale dei conti;
- f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale dovrà renderli disponibili entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

ART. 29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede.

ART. 30

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 31

(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 33

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti dalla propria responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 34

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO ALFREDO PRIMICERIO

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.

Il sottoscritto Dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna (TV), con studio in Via Buzzati n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Treviso, mediante l'apposizione al presente file della firma digitale di cui al certificato n. 35312166 con vigenza al 30 settembre 2023 rilasciato dal CNN "Certification Authority", conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, certifica che la presente copia formata su supporto informatico, rappresentata da ventidue pagine, è conforme al documento originale analogico, munito dei suoi allegati da me notaio ricevuto. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni l'esibizione e la produzione del presente documento informatico, costituente copia del documento originale analogico, sostituisce a tutti gli effetti quella dell'originale ed ha piena efficacia probatoria dell'originale medesimo ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c.